

Gli allegati da I a VI del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 novembre 1994, di attuazione della direttiva 93/92/CEE, e successive modificazioni, sono modificati come segue:

1) L'allegato I è così modificato:

a) nella parte A, vengono aggiunti i punti da 16 a 18 che seguono:

«16. "luce di marcia diurna"

indica una luce rivolta verso l'avanti che rende più visibile il veicolo durante la circolazione diurna;

17. "sistema start-stop"

indica un dispositivo automatico per arrestare e avviare il motore al fine di eliminare il minimo, riducendo così il consumo di carburante, l'inquinamento e le emissioni di CO<sub>2</sub>;

18. "interruttore generale del veicolo"

indica il dispositivo che attiva l'elettronica di bordo facendola passare dallo stato di spegnimento, proprio del veicolo parcheggiato senza conducente a bordo, a quello di normale operatività.»»

b) il punto 10 della parte B è sostituito dal seguente:


«10. I collegamenti elettrici devono essere tali che la luce di posizione anteriore o, se tale luce non esiste, il proiettore anabbagliante, la luce di posizione posteriore e il dispositivo d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore possano essere accesi e spenti solo simultaneamente.

I veicoli devono essere dotati di:

- luci di marcia diurna, o
- proiettori anabbaglianti che si accendono automaticamente se è stato attivato l'interruttore generale del veicolo.»»

c) il punto 11 della parte B è sostituito dal seguente:

«11. Salvo istruzioni particolari, i collegamenti elettrici devono essere tali che il proiettore abbagliante, il proiettore anabbagliante e il proiettore fendinebbia si possano accendere solo quando sono accese anche le luci di cui al primo comma del punto 10. Questa condizione non si applica tuttavia al proiettore abbagliante e al proiettore anabbagliante quando i segnali luminosi che emettono consistono nell'accensione intermittente a brevi intervalli del proiettore abbagliante o di quello anabbagliante, o nell'accensione alternata a brevi intervalli del proiettore abbagliante e di quello anabbagliante.»»



d) nella parte B, vengono aggiunti i seguenti punti da 15 a 17:

«15. I veicoli appartenenti alle categorie L1e ed L3e possono essere muniti di dispositivi e materiali retroriflettenti posteriori e laterali aggiuntivi purché non riducano l'efficacia dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa obbligatori. In particolare, vani bagagli e bisacce possono essere equipaggiati di materiali catarifrangenti, purché siano dello stesso colore del dispositivo di illuminazione in quel punto.

16. Nessun veicolo può essere munito di sorgenti luminose ausiliarie, la cui luce possa essere vista direttamente e/o indirettamente in normali condizioni di guida, diverse da quelle che illuminano comandi, spie, indicatori o l'abitacolo.

17. Se l'attivazione di proiettori ad accensione automatica o di luci di marcia diurna è legata al fatto che il motore sia acceso, quest'ultimo va costruito in modo da essere collegato all'attivazione dell'interruttore generale. Ciò vale soprattutto per i veicoli elettrici o equipaggiati con altri sistemi alternativi di propulsione e per i veicoli muniti di sistema automatico *start-stop*.»;

2) l'allegato II è così modificato:

a) i punti da 1 a 1.2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. I veicoli appartenenti alla categoria L1e devono essere conformi a tutti i requisiti pertinenti di cui al regolamento UNECE n. 74. I veicoli con una velocità massima di progetto  $\leq 25$  km/h devono essere conformi a tutti i requisiti pertinenti prescritti per i veicoli con velocità massima di progetto  $> 25$  km/h.

1.1. I veicoli appartenenti alla categoria L1e devono essere muniti, in mancanza di requisiti specifici per i veicoli appartenenti a tale categoria, di un dispositivo di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore.

1.2. I veicoli appartenenti alla categoria L1e possono essere muniti, in mancanza di disposizioni specifiche del regolamento UNECE n. 74, di luci di marcia diurna che vengono accese al posto dei proiettori attivati automaticamente e conformi ai requisiti di cui ai punti da 6.15 a 6.15.7 dell'allegato III.»;

b) Le appendici 1. e 2. sono soppresse;

c) L'appendice 3 viene rinumerata come appendice 1 .

d) L'appendice 4 viene rinumerata come appendice 2 .

e) All'appendice 2 viene inserito il seguente punto 5.7:

«5.7. Dispositivo di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore»;

f) all'appendice 2, il punto 6.3. è sostituito dal seguente:

«6.3. Luce di marcia diurna: sì/no (\*)»;

3) l'allegato III è così modificato:



a) è aggiunto il seguente punto 1.8:

«1.8. Dispositivo di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore»;

b) il punto 2.3 è sostituito dal seguente:

«2.3. Luce di marcia diurna»;

c) il punto 6.1.10 è sostituito dal seguente:

«6.1.10. Spia d'innesto: obbligatoria se il proiettore abbagliante è acceso (spia blu non lampeggiante).»;

d) è inserito il seguente punto 6.1.11:


«6.1.11. Altre prescrizioni:

- i proiettori abbaglianti dei veicoli che si inclinano in curva possono essere muniti di un sistema di correzione orizzontale dell'inclinazione (*horizontal inclination adjustment system* — HIAS) quale descritto al punto 2.25 del regolamento UNECE n. 53, purché tutti i requisiti pertinenti di tale regolamento applicabili al sistema HIAS siano soddisfatti,
- il valore combinato dell'intensità massima di tutti i proiettori abbaglianti che possono essere attivati contemporaneamente è limitato a 430000 cd, cui viene attribuito il valore di riferimento di 100.»;

e) il punto 6.2.3.1 è sostituito dal seguente:

«6.2.3.1. In larghezza:

- un proiettore anabbagliante singolo indipendente può essere installato sopra, sotto o accanto a un'altra luce anteriore. Se le luci sono sovrapposte una all'altra, il centro di riferimento del proiettore anabbagliante deve essere situato sul piano longitudinale mediano del veicolo. Se queste luci si trovano una accanto all'altra, i loro centri di riferimento devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,
- un proiettore anabbagliante singolo indipendente, reciprocamente incorporato a un'altra luce anteriore, va installato in modo che il suo centro di riferimento sia situato sul piano longitudinale mediano del veicolo. Se tuttavia il veicolo è munito di un'altra luce anteriore oltre al proiettore anabbagliante, i centri di riferimento delle due luci devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,
- due proiettori anabbaglianti, nessuno dei quali, oppure uno o entrambi siano incorporati reciprocamente ad un'altra luce anteriore, vanno installati in modo che i loro centri di riferimento siano simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,



- nel caso di due proiettori anabbaglianti, la distanza laterale tra il bordo esterno delle superfici di uscita della luce e l'estremità della larghezza fuori tutto del veicolo non deve superare 400 mm.»»;

f) il punto 6.2.11 è sostituito dal seguente:

«6.2.11. Altri requisiti:

- i proiettori anabbaglianti dei veicoli che si inclinano in curva possono essere muniti di un sistema di correzione orizzontale dell'inclinazione (HIAS) quale descritto al punto 2.25 del regolamento UNECE n. 53, purché tutti i requisiti pertinenti di tale regolamento applicabili al sistema HIAS siano soddisfatti,
- i proiettori anabbaglianti in cui il punto inferiore della superficie di uscita della luce si trovi a un'altezza non superiore a 0,8 m dal suolo devono essere regolati con una inclinazione di puntamento iniziale tra - 1,0 % e - 1,5 %. Il valore esatto può essere dichiarato dal fabbricante,
- i proiettori anabbaglianti in cui il punto inferiore della superficie di uscita della luce si trovi a un'altezza compresa tra 0,8 m e 1,0 m dal suolo devono essere regolati con una inclinazione di puntamento iniziale compresa tra - 1,0 % e - 2,0 %. Il valore esatto può essere dichiarato dal fabbricante,
- i proiettori anabbaglianti in cui il punto inferiore della superficie di uscita della luce si trovi a un'altezza non inferiore a 1,0 m dal suolo devono essere regolati con una inclinazione di puntamento iniziale compresa tra - 1,5 % e - 2,0 %. Il valore esatto può essere dichiarato dal fabbricante,
- nei proiettori anabbaglianti aventi una sorgente luminosa con flusso luminoso obiettivo non superiore a 2000 lumen e un'inclinazione iniziale compresa tra - 1,0 % e - 1,5 %, l'inclinazione verticale deve restare compresa tra - 0,5 % e - 2,5 % in tutte le condizioni di carico. L'inclinazione verticale deve restare compresa tra - 1,0 % e - 3,0 % se è stata fissata un'inclinazione iniziale compresa tra - 1,5 % e - 2,0 %. Per soddisfare i requisiti si può ricorrere a dispositivi di regolazione esterni purché non occorra usare utensili diversi da quelli forniti con il veicolo,
- nei proiettori anabbaglianti aventi una sorgente luminosa con flusso luminoso obiettivo superiore a 2000 lumen e un'inclinazione iniziale compresa tra - 1,0 % e - 1,5 %, l'inclinazione verticale deve restare compresa tra - 0,5 % e - 2,5 % in tutte le condizioni di carico. L'inclinazione verticale deve restare compresa tra - 1,0 % e - 3,0 % se è stata fissata un'inclinazione iniziale compresa tra - 1,5 % e - 2,0 %. Per soddisfare le prescrizioni del presente punto si può ricorrere a un dispositivo di regolazione dei proiettori purché il suo funzionamento sia interamente automatico e il tempo di risposta sia inferiore a 30 secondi.»»;

g) viene inserito il seguente punto 6.2.11.1:

«6.2.11.1. Condizioni di prova:



- si verifica l'inclinazione di cui al punto 6.2.11 nelle seguenti condizioni:
  - massa del veicolo in ordine di marcia, aumentata di una massa di 75 kg che simula il conducente,
  - veicolo a pieno carico, con massa distribuita in modo da ottenere i carichi massimi per asse dichiarati dal fabbricante per tale condizione di carico,
  - massa del veicolo, aumentata di una massa di 75 kg che simula il conducente e un ulteriore carico per ottenere il carico massimo ammissibile sull'asse posteriore, dichiarato dal fabbricante; in questo caso, tuttavia, il carico sull'asse anteriore deve restare il più basso possibile,
- prima di ogni misurazione, il veicolo va fatto oscillare tre volte e va poi spostato in avanti e all'indietro, facendo compiere alle ruote almeno un giro completo.»»

h) il punto 6.4.1 è sostituito dal seguente:

«6.4.1. Numero:

- una o due, nel caso di veicoli aventi una larghezza fuori tutto inferiore a 1300 mm,
- due, nel caso di veicoli aventi una larghezza fuori tutto superiore a 1300 mm,
- si può installare una luce di arresto aggiuntiva appartenente alla categoria S3 o S4 (ossia una luce di arresto montata centralmente in posizione elevata), purché siano soddisfatti tutti i requisiti pertinenti del regolamento UNECE n. 48, applicabili all'installazione di tali luci di arresto sui veicoli appartenenti alla categoria M1.»»

i) il punto 6.5.3.1 è sostituito dal seguente:

«6.5.3.1. In larghezza:

- una luce di posizione anteriore singola indipendente può essere installata sopra, sotto o accanto a un'altra luce anteriore. Se le luci sono sovrapposte una all'altra, il centro di riferimento della luce di posizione anteriore deve collocarsi sul piano longitudinale mediano del veicolo. Se le luci si trovano una accanto all'altra, i loro centri di riferimento devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,
- una luce di posizione anteriore singola indipendente, reciprocamente incorporata a un'altra luce anteriore, va installata in modo che il suo centro di riferimento si collochi sul piano longitudinale mediano del veicolo. Se tuttavia il veicolo è munito di un'altra luce anteriore oltre a quella di posizione anteriore, i centri di riferimento delle due luci devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,



- due luci di posizione anteriori, nessuna delle quali, oppure una o entrambe, siano reciprocamente incorporate con un'altra luce anteriore, vanno installate in modo che i loro centri di riferimento siano simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,
- nel caso di due luci di posizione anteriori, la distanza laterale tra il bordo esterno delle superfici di uscita della luce e l'estremità della larghezza fuori tutto del veicolo non deve superare 400 mm.»»

j) il punto 6.6.3.1 è sostituito dal seguente:

«6.6.3.1. In larghezza:

- una luce di posizione posteriore singola va installata sul veicolo in modo che il centro di riferimento di tale luce di posizione posteriore si collochi sul piano longitudinale mediano del veicolo,
- due luci di posizione posteriori devono essere installate sul veicolo in modo che i centri di riferimento di tali luci di posizione posteriori siano simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,
- nel caso di veicoli con due ruote posteriori e una larghezza complessiva superiore a 1300 mm, la distanza laterale tra il bordo esterno delle superfici di uscita della luce e l'estremità della larghezza fuori tutto del veicolo non deve superare 400 mm.»»

k) il punto 6.7.3.1 è sostituito dal seguente:

«6.7.3.1. In larghezza:

- se vi è un solo catadiottro posteriore, esso va installato sul veicolo in modo che il suo centro di riferimento si collochi sul piano longitudinale mediano del veicolo,
- se vi sono due catadiottri posteriori, essi vanno installati sul veicolo in modo che i loro centri di riferimento siano simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,
- nel caso di due catadiottri posteriori, la distanza laterale tra il bordo esterno delle superfici di uscita della luce e l'estremità della larghezza fuori tutto del veicolo non deve superare 400 mm.»»

l) vengono aggiunti i seguenti punti da 6.15 a 6.15.7:

#### «6.15. LUCE DI MARCIA DIURNA

6.15.1. Numero:

- una o due, nel caso di veicoli aventi una larghezza fuori tutto inferiore a 1300 mm,
- due, nel caso di veicoli aventi una larghezza fuori tutto superiore a 1300 mm;



#### 6.15.2. Disposizione:

- non esistono prescrizioni specifiche.

#### 6.15.3. Posizione:

##### 6.15.3.1. In larghezza:

- una luce di marcia diurna singola indipendente può essere installata sopra, sotto o accanto a un'altra luce anteriore. Se le luci sono sovrapposte una all'altra, il centro di riferimento della luce di marcia diurna deve collocarsi sul piano longitudinale mediano del veicolo. Se le luci si trovano una accanto all'altra, i loro centri di riferimento devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,
- una luce di marcia diurna singola indipendente, reciprocamente incorporata a un'altra luce anteriore, va installata in modo che il suo centro di riferimento si collochi sul piano longitudinale mediano del veicolo. Se tuttavia il veicolo è munito di un'altra luce anteriore oltre alla luce di marcia diurna, i centri di riferimento delle due luci devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,
- due luci di marcia diurna, nessuna delle quali, oppure una o entrambe, siano reciprocamente incorporate con un'altra luce anteriore, vanno installate in modo che i loro centri di riferimento siano simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,
- nel caso dei veicoli la cui larghezza fuori tutto sia superiore a 1300 mm, i bordi interni delle superfici illuminanti devono trovarsi a una distanza di almeno 500 mm l'uno dall'altro.

##### 6.15.3.2. In altezza:


- minimo 250 mm, massimo 1500 mm dal suolo.

##### 6.15.3.3. In lunghezza:

- nella parte anteriore del veicolo. Questo requisito si considera soddisfatto se la luce emessa non disturba il conducente né direttamente né indirettamente a causa di riflessi sugli specchi retrovisori e/o altre superfici riflettenti del veicolo.

##### 6.15.3.4. Distanza:

- se la distanza tra l'indicatore di direzione anteriore e la luce di marcia diurna non supera 40 mm, i collegamenti elettrici della luce di marcia diurna sul lato interessato del veicolo devono far sì che:
- essa sia spenta, o



- la sua intensità luminosa sia ridotta a un livello non superiore a 140 cd,

per tutto il periodo (comprendente entrambi i cicli, ON e OFF) in cui il pertinente indicatore di direzione anteriore è attivato.

#### 6.15.4. Visibilità geometrica


- $\alpha = 10^\circ$  verso l'alto e  $10^\circ$  verso il basso,
- $\beta = 20^\circ$  verso sinistra e verso destra se esiste una sola luce di marcia diurna,
- $\beta = 20^\circ$  verso l'esterno e  $20^\circ$  verso l'interno se esistono due luci di marcia diurna.

#### 6.15.5. Puntamento

- verso l'avanti; può/possono spostarsi a seconda dell'angolo di sterzata del manubrio.

#### 6.15.6. Collegamenti elettrici:

- tutte le luci di marcia diurna devono accendersi se l'interruttore generale del veicolo è attivato; esse possono tuttavia restare spente quando:
  - il comando della trasmissione automatica si trova nella posizione "parcheggio",
  - il freno di stazionamento è inserito, o
  - prima che il veicolo sia messo in moto per la prima volta dopo ogni accensione manuale dell'interruttore generale e del sistema di propulsione del veicolo,
- le luci di marcia diurna devono poter essere spente manualmente; ciò dev'essere comunque possibile solo a una velocità del veicolo inferiore a 10 km/h. Le luci devono riaccendersi automaticamente quando il veicolo superi la velocità di 10 km/h o abbia percorso più di 100 m,
- le luci di marcia diurna devono spegnersi automaticamente quando:
  - il veicolo è completamente spento mediante l'interruttore generale,
  - i proiettori fendinebbia anteriori sono accesi,
  - i proiettori sono accesi, escluso il caso in cui questi siano usati per emettere segnali luminosi intermittenti a brevi intervalli, e
  - si verificano condizioni di luminosità ambientale inferiore a 1000 lux, la velocità indicata sul tachimetro è ancora chiaramente leggibile (p.es., quando l'illuminazione del tachimetro è sempre accesa) e il veicolo è sprovvisto di una spia luminosa verde non lampeggiante conforme al punto 6.5.9 o di un'apposita spia di





innesto verde per la luce di marcia diurna, identificata dal simbolo appropriato. In tal caso, i proiettori anabbaglianti e i dispositivi di illuminazione di cui al punto 11 dell'allegato I, sezione B, si devono accendere automaticamente e simultaneamente entro due secondi dal momento in cui si verificano le condizioni di luminosità ambientale inferiore a 1000 lux. Le luci di marcia diurna si riaccendono poi automaticamente non appena le condizioni di luminosità ambientale raggiungano un livello di almeno 7000 lux, mentre i proiettori anabbaglianti e i dispositivi di illuminazione di cui al punto 11 dell'allegato I, sezione B, si spengono simultaneamente entro un lasso di tempo variabile tra cinque e 300 secondi (l'accensione del tutto automatica delle luci interviene cioè se il conducente non riceve alcun segnale o stimolo ottico che lo induca ad accendere la normale illuminazione quando la luminosità si attenua).

6.15.7. Spia d'innesto:

– facoltativa.»»

m) all'appendice 4 viene inserito il seguente punto 5.8:

«5.8. Dispositivo di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore.»»

n) all'appendice 4, il punto 6.4. è sostituito dal seguente:

«6.4. Luce di marcia diurna: sì/no (\*)»»

4) l'allegato IV è così modificato:

a) il punto 1. è sostituito dal seguente:

«1. I veicoli appartenenti alla categoria L3e devono soddisfare tutti i requisiti del regolamento UNECE n. 53, esclusi quelli di cui al punto 5.14.9»»

b) Le appendici 1 e 2 sono soppresse;

c) L'appendice 3 viene rinumerata come appendice 1 ;

d) L'appendice 4 viene rinumerata come appendice 2 ;

e) All'appendice 2, viene aggiunto il seguente punto 6.5:


«6.5. Luce di marcia diurna: sì/no (\*)»»

5) l'allegato V è così modificato:

a) viene aggiunto il seguente punto 2.5:

«2.5. Luce di marcia diurna»»

b) il punto 6.1.11 è sostituito dal seguente:



«6.1.11. Altri requisiti:

- i proiettori abbaglianti dei veicoli che si inclinano in curva possono essere dotati di un sistema di correzione orizzontale dell'inclinazione (HIAS) quale descritto al punto 2.25 del regolamento UNECE n. 53, purché tutti i requisiti pertinenti di tale regolamento applicabili al sistema HIAS siano soddisfatti,
- il valore combinato dell'intensità massima di tutti i proiettori abbaglianti che possono essere accesi contemporaneamente è limitato a 430000 cd, cui viene attribuito il valore di riferimento di 100.»»

c) vengono aggiunti i seguenti punti da 6.13 a 6.13.7:

**«6.13. LUCE DI MARCIA DIURNA**

6.13.1. Numero:

- una o due, nel caso di veicoli aventi una larghezza fuori tutto inferiore a 1300 mm,
- due, nel caso di veicoli aventi una larghezza fuori tutto superiore a 1300 mm.


6.13.2. Disposizione:

- non esistono prescrizioni specifiche.

6.13.3. Posizione:

6.13.3.1. In larghezza:

- una luce di marcia diurna singola indipendente può essere installata sopra, sotto o accanto a un'altra luce anteriore. Se le luci sono sovrapposte una all'altra, il centro di riferimento della luce di marcia diurna deve collocarsi sul piano longitudinale mediano del veicolo. Se le luci si trovano una accanto all'altra, i loro centri di riferimento devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,
- una luce di marcia diurna singola indipendente, reciprocamente incorporata a un'altra luce anteriore, va installata in modo che il suo centro di riferimento si collochi sul piano longitudinale mediano del veicolo. Se tuttavia il veicolo è munito di un'altra luce anteriore oltre alla luce di marcia diurna, i centri di riferimento delle due luci devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,
- due luci di marcia diurna, nessuna delle quali, oppure una o entrambe, siano reciprocamente incorporate con un'altra luce anteriore, vanno installate in modo che i loro centri di riferimento



siano simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,

- nel caso dei veicoli la cui larghezza fuori tutto sia superiore a 1300 mm, i bordi interni delle superfici illuminanti devono trovarsi a una distanza di almeno 500 mm l'uno dall'altro.

6.13.3.2. In altezza:

- minimo 250 mm, massimo 1500 mm dal suolo.

6.13.3.3. In lunghezza:

- nella parte anteriore del veicolo. Questo requisito si considera soddisfatto se la luce emessa non disturba il conducente né direttamente né indirettamente a causa di riflessi sugli specchi retrovisori e/o altre superfici riflettenti del veicolo.

6.13.3.4. Distanza:

- Se la distanza tra l'indicatore di direzione anteriore e la luce di marcia diurna non supera 40 mm, i collegamenti elettrici della luce di marcia diurna sul lato interessato del veicolo devono far sì che:
  - essa sia spenta, o
  - la sua intensità luminosa sia ridotta a un livello non superiore a 140 cd,

per l'intero periodo (comprendente entrambi i cicli, ON e OFF) in cui il pertinente indicatore di direzione anteriore è attivato.

6.13.4. Visibilità geometrica


- $\alpha = 10^\circ$  verso l'alto e  $10^\circ$  verso il basso;
- $\beta = 20^\circ$  verso sinistra e verso destra se esiste una sola luce di marcia diurna;
- $\beta = 20^\circ$  verso l'esterno e  $20^\circ$  verso l'interno se esistono due luci di marcia diurna.

6.13.5. Puntamento

- verso l'avanti; può/possono spostarsi a seconda dell'angolo di sterzata del manubrio.

6.13.6. Collegamenti elettrici:

- tutte le luci di marcia diurna devono accendersi se l'interruttore generale del veicolo è attivato; esse possono tuttavia restare spente quando:
  - il comando della trasmissione automatica si trova nella posizione "parcheggio",



- il freno di stazionamento è inserito, o
- prima che il veicolo sia messo in moto per la prima volta dopo ogni accensione manuale dell'interruttore generale e del sistema di propulsione del veicolo,
- le luci di marcia diurna devono poter essere spente manualmente; ciò dev'essere comunque possibile solo a una velocità del veicolo inferiore a 10 km/h. Le luci devono riaccendersi automaticamente quando il veicolo superi la velocità di 10 km/h o abbia percorso più di 100 m,
- le luci di marcia diurna devono comunque spegnersi automaticamente quando:
  - il veicolo è spento completamente mediante l'interruttore generale,
  - i proiettori fendinebbia anteriori sono accesi,
  - i proiettori sono accesi, escluso il caso in cui questi siano usati per emettere segnali luminosi intermittenti a brevi intervalli, e
  - si verificano condizioni di luminosità ambientale inferiore a 1000 lux, la velocità indicata sul tachimetro è ancora chiaramente leggibile (p.es., quando l'illuminazione del tachimetro è sempre accesa) e il veicolo è sprovvisto di una spia luminosa verde non lampeggiante conforme al punto 6.5.9 o di un'apposita spia di innesto verde per la luce di marcia diurna, identificata dal simbolo appropriato. In tal caso, i proiettori anabbaglianti e i dispositivi di illuminazione di cui al punto 11 dell'allegato I, sezione B, si devono accendere automaticamente e simultaneamente entro due secondi dal momento in cui si verificano le condizioni di luminosità ambientale inferiore a 1000 lux. Le luci di marcia diurna si riaccendono poi automaticamente non appena le condizioni di luminosità ambientale raggiungano un livello di almeno 7000 lux, mentre i proiettori anabbaglianti e i dispositivi di illuminazione di cui al punto 11 dell'allegato I, sezione B, si spengono simultaneamente entro un lasso di tempo variabile tra cinque e 300 secondi (l'accensione del tutto automatica delle luci interviene cioè se il conducente non riceve alcun segnale o stimolo ottico che lo induca ad accendere la normale illuminazione quando la luminosità si attenua).

6.13.7. Spia d'innesto:

- facoltativa»;

d) all'appendice 4, viene aggiunto il seguente punto 6.5:

«6.5. Luce di marcia diurna: sì/no (\*)»;

6) l'allegato VI è così modificato:

a) il punto 2.4 è sostituito dal seguente:



«2.4. Luce di marcia diurna»»

b) il punto 6.1.11 è sostituito dal seguente:

«6.1.11. Altri requisiti:

- i proiettori abbaglianti dei veicoli che si inclinano nelle curve possono essere dotati di un sistema di correzione orizzontale dell'inclinazione (HIAS) quale descritto al punto 2.25 del regolamento UNECE n. 53, purché tutti i requisiti pertinenti di tale regolamento applicabili al sistema HIAS siano soddisfatti,
- il valore combinato dell'intensità massima di tutti i proiettori abbaglianti che possono essere accesi contemporaneamente è limitato a 430000 cd, cui viene attribuito il valore di riferimento di 100.»»

c) il punto 6.2.3.1 è sostituito dal seguente:


«6.2.3.1. In larghezza:

- un proiettore anabbagliante singolo indipendente può essere installato sopra, sotto o accanto a un'altra luce anteriore. Se le luci sono sovrapposte una all'altra, il centro di riferimento del proiettore anabbagliante deve essere situato sul piano longitudinale mediano del veicolo. Se le luci si trovano una accanto all'altra, i loro centri di riferimento devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,
- un proiettore anabbagliante singolo indipendente, reciprocamente incorporato a un'altra luce anteriore, va installato in modo che il suo centro di riferimento sia situato sul piano longitudinale mediano del veicolo. Se tuttavia il veicolo è munito di un'altra luce anteriore oltre al proiettore anabbagliante, i centri di riferimento delle due luci devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,
- due proiettori anabbaglianti, nessuno dei quali, oppure uno o entrambi siano incorporati reciprocamente ad un'altra luce anteriore, vanno installati in modo che i loro centri di riferimento siano simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,
- nel caso di due proiettori anabbaglianti, la distanza laterale tra il bordo esterno delle superfici di uscita della luce e l'estremità della larghezza fuori tutto del veicolo non deve superare 400 mm.»»

d) il punto 6.2.11 è sostituito dal seguente:

«6.2.11. Altri requisiti:

- i proiettori anabbaglianti dei veicoli che si inclinano nelle curve possono essere muniti di un sistema di correzione orizzontale dell'inclinazione (HIAS) quale descritto al paragrafo 2.25 del regolamento UNECE n. 53, purché tutti i requisiti pertinenti di tale regolamento applicabili al sistema HIAS siano soddisfatti,




- i proiettori anabbaglianti in cui il punto inferiore della superficie di uscita della luce si trovi a un'altezza non superiore a 0,8 m dal suolo devono essere regolati con una inclinazione di puntamento iniziale tra - 1,0 % e - 1,5 %. Il valore esatto può essere dichiarato dal fabbricante,
- i proiettori anabbaglianti in cui il punto inferiore della superficie di uscita della luce si trovi a un'altezza compresa tra 0,8 m e 1,0 m dal suolo devono essere regolati con una inclinazione di puntamento iniziale compresa tra - 1,0 % e - 2,0 %. Il valore esatto può essere dichiarato dal fabbricante,
- i proiettori anabbaglianti in cui il punto inferiore della superficie di uscita della luce si trovi a un'altezza non inferiore a 1,0 m dal suolo devono essere regolati con una inclinazione di puntamento iniziale compresa tra - 1,5 % e - 2,0 %. Il valore esatto può essere dichiarato dal fabbricante,
- nei proiettori anabbaglianti aventi una sorgente luminosa con flusso luminoso obiettivo non superiore a 2000 lumen e un'inclinazione iniziale compresa tra - 1,0 % e - 1,5 %, l'inclinazione verticale deve restare compresa tra - 0,5 % e - 2,5 % in tutte le condizioni di carico. L'inclinazione verticale deve restare compresa tra - 1,0 % e - 3,0 % se è stata fissata un'inclinazione iniziale compresa tra - 1,5 % e - 2,0 %. Per soddisfare i requisiti si può ricorrere a dispositivi di regolazione esterni purché non occorra usare utensili diversi da quelli forniti con il veicolo,
- nei proiettori anabbaglianti aventi una sorgente luminosa con flusso luminoso obiettivo superiore a 2000 lumen e un'inclinazione iniziale compresa tra - 1,0 % e - 1,5 %, l'inclinazione verticale deve restare compresa tra - 0,5 % e - 2,5 % in tutte le condizioni di carico. L'inclinazione verticale deve restare compresa tra - 1,0 % e - 3,0 % se è stata fissata un'inclinazione iniziale compresa tra - 1,5 % e - 2,0 %. Per soddisfare le prescrizioni del presente paragrafo si può ricorrere a un dispositivo di regolazione dei proiettori purché il suo funzionamento sia interamente automatico e il tempo di risposta sia inferiore a 30 secondi.»»

e) viene inserito il seguente punto 6.2.11.1:

«6.2.11.1. Condizioni di prova:

- si verifica l'inclinazione di cui al punto 6.2.11. nelle seguenti condizioni:
  - massa del veicolo in ordine di marcia, aumentata di una massa di 75 kg che simula il conducente,
  - veicolo a pieno carico, con massa distribuita in modo da ottenere i carichi massimi per asse dichiarati dal fabbricante per tale condizione di carico,
  - massa del veicolo, aumentata di una massa di 75 kg che simula il conducente e un ulteriore carico per ottenere il carico massimo ammissibile sull'asse posteriore, dichiarato dal fabbricante; in



questo caso, tuttavia, il carico sull'asse anteriore deve restare il più basso possibile,

- prima di ogni misurazione, il veicolo va fatto oscillare tre volte e va poi spostato in avanti e all'indietro, facendo compiere alle ruote almeno un giro completo.»»

f) il punto 6.4.1 è sostituito dal seguente:

«6.4.1. Numero:

- una o due, nel caso di veicoli aventi una larghezza fuori tutto inferiore a 1300 mm,
- due, nel caso di veicoli aventi una larghezza fuori tutto superiore a 1300 mm,
- si può installare una luce di arresto aggiuntiva appartenente alla categoria S3 o S4 (ossia una luce di arresto montata centralmente in posizione elevata), purché siano soddisfatti tutti i requisiti pertinenti del regolamento UNECE n. 48, applicabili all'installazione di tali luci di arresto sui veicoli appartenenti alla categoria M1.»»

g) il punto 6.5.3.1 è sostituito dal seguente:

«6.5.3.1. In larghezza:

- una luce di posizione anteriore singola indipendente può essere installata sopra, sotto o accanto a un'altra luce anteriore. Se le luci sono sovrapposte una all'altra, il centro di riferimento della luce di posizione anteriore deve collocarsi sul piano longitudinale mediano del veicolo. Se le luci si trovano una accanto all'altra, i loro centri di riferimento devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,
- una luce di posizione anteriore singola indipendente, reciprocamente incorporata a un'altra luce anteriore, va installata in modo che il suo centro di riferimento si collochi sul piano longitudinale mediano del veicolo. Se tuttavia il veicolo è munito di un'altra luce anteriore oltre a quella di posizione anteriore, i centri di riferimento delle due luci devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,
- due luci di posizione anteriori, nessuna delle quali, oppure una o entrambe, siano reciprocamente incorporate con un'altra luce anteriore, vanno installate in modo che i loro centri di riferimento siano simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,
- nel caso di due luci di posizione anteriori, la distanza laterale tra il bordo esterno delle superfici di uscita della luce e l'estremità della larghezza fuori tutto del veicolo non deve superare 400 mm.»»

h) il punto 6.6.3.1 è sostituito dal seguente:

«6.6.3.1. In larghezza:



- una luce di posizione posteriore singola va installata sul veicolo in modo che il centro di riferimento di tale luce di posizione posteriore si collochi sul piano longitudinale mediano del veicolo,
- due luci di posizione posteriori devono essere installate sul veicolo in modo che i centri di riferimento di tali luci di posizione posteriori siano simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,
- nel caso di veicoli con due ruote posteriori e una larghezza complessiva superiore a 1300 mm, la distanza laterale tra il bordo esterno delle superfici di uscita della luce e l'estremità della larghezza fuori tutto del veicolo non deve superare 400 mm.»»

i) il punto 6.12.3.1 è sostituito dal seguente:

«6.12.3.1. In larghezza:

- se vi è un solo catadiottro posteriore, esso va installato sul veicolo in modo che il suo centro di riferimento si collochi sul piano longitudinale mediano del veicolo,
- se vi sono due catadiottri posteriori, essi vanno installati sul veicolo in modo che i loro centri di riferimento siano simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,
- nel caso di due catadiottri posteriori, la distanza laterale tra il bordo esterno delle superfici di uscita della luce e l'estremità della larghezza fuori tutto del veicolo non deve superare 400 mm.»»

j) vengono aggiunti i seguenti punti da 6.14 a 6.14.7:

«6.14. Luce di marcia diurna

6.14.1. Numero:

- una o due, nel caso di veicoli aventi una larghezza fuori tutto inferiore a 1300 mm,
- due, nel caso di veicoli aventi una larghezza fuori tutto superiore a 1300 mm.

6.14.2. Disposizione:

- non esistono prescrizioni specifiche.

6.14.3. Posizione:

6.14.3.1. In larghezza:

- una luce di marcia diurna singola indipendente può essere installata sopra, sotto o accanto a un'altra luce anteriore. Se le luci sono sovrapposte una all'altra, il centro di riferimento della luce di marcia diurna deve collocarsi sul piano longitudinale mediano del veicolo. Se le luci si trovano una accanto all'altra, i loro centri di





riferimento devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,

- una luce di marcia diurna singola indipendente, reciprocamente incorporata a un'altra luce anteriore, va installata in modo che il suo centro di riferimento si collochi sul piano longitudinale mediano del veicolo. Se tuttavia il veicolo è munito di un'altra luce anteriore oltre alla luce di marcia diurna, i centri di riferimento delle due luci devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,
- due luci di marcia diurna, nessuna delle quali, oppure una o entrambe, siano reciprocamente incorporate con un'altra luce anteriore, vanno installate in modo che i loro centri di riferimento siano simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,
- nel caso dei veicoli la cui larghezza fuori tutto sia superiore a 1300 mm, i bordi interni delle superfici illuminanti devono trovarsi a una distanza di almeno 500 mm l'uno dall'altro.

#### 6.14.3.2. In altezza:

- minimo 250 mm, massimo 1500 mm dal suolo.

#### 6.14.3.3. In lunghezza:

- nella parte anteriore del veicolo. Questo requisito si considera soddisfatto se la luce emessa non disturba il conducente né direttamente né indirettamente a causa di riflessi sugli specchi retrovisori e/o altre superfici riflettenti del veicolo.


#### 6.14.3.4. Distanza:

- se la distanza tra l'indicatore di direzione anteriore e la luce di marcia diurna non supera 40 mm, i collegamenti elettrici della luce di marcia diurna sul lato interessato del veicolo devono far sì che:
- essa sia spenta, o
- la sua intensità luminosa sia ridotta a un livello non superiore a 140 cd,

per l'intero periodo (comprendente entrambi i cicli, ON e OFF) in cui il pertinente indicatore di direzione anteriore è attivato.

#### 6.14.4. Visibilità geometrica

- $\alpha = 10^\circ$  verso l'alto e  $10^\circ$  verso il basso;
- $\beta = 20^\circ$  verso sinistra e verso destra se esiste una sola luce di marcia diurna;



- $\beta = 20^\circ$  verso l'esterno e  $20^\circ$  verso l'interno se esistono due luci di marcia diurna.

#### 6.14.5. Puntamento:

- verso l'avanti; può/possono spostarsi a seconda dell'angolo di sterzata del manubrio.

#### 6.14.6. Collegamenti elettrici:

- tutte le luci di marcia diurna devono accendersi se l'interruttore generale del veicolo è attivato; esse possono tuttavia restare spente quando:
  - il comando della trasmissione automatica si trova nella posizione "parcheggio",
  - il freno di stazionamento è inserito, o
  - prima che il veicolo sia messo in moto per la prima volta dopo ogni accensione manuale dell'interruttore generale e del sistema di propulsione del veicolo,
- le luci di marcia diurna devono poter essere spente manualmente; ciò dev'essere comunque possibile solo a una velocità del veicolo inferiore a 10 km/h. Le luci devono riaccendersi automaticamente quando il veicolo superi la velocità di 10 km/h o abbia percorso più di 100 m,
- le luci di marcia diurna devono comunque spegnersi automaticamente quando:
  - il veicolo è spento completamente mediante l'interruttore generale,
  - i proiettori fendinebbia anteriori sono accesi,
  - i proiettori sono accesi, escluso il caso in cui essi siano usati per emettere segnali luminosi intermittenti a brevi intervalli, e
  - si verificano condizioni di luminosità ambientale inferiore a 1000 lux, la velocità indicata sul tachimetro è ancora chiaramente leggibile (p.es., quando l'illuminazione del tachimetro è sempre accesa) e il veicolo è sprovvisto di una spia luminosa verde non lampeggiante conforme al punto 6.5.9 o di un'apposita spia di innesto verde per la luce di marcia diurna, identificata dal simbolo appropriato. In tal caso, i proiettori anabbaglianti e i dispositivi di illuminazione di cui al punto 11 dell'allegato I, sezione B, si devono accendere automaticamente e simultaneamente entro due secondi dal momento in cui si verificano le condizioni di luminosità ambientale inferiore a 1000 lux. Le luci di marcia diurna si riaccendono poi automaticamente non appena le condizioni di luminosità ambientale raggiungano un livello di almeno 7000 lux, mentre i proiettori anabbaglianti e i dispositivi di illuminazione di cui al punto 11 dell'allegato I, sezione B, si spengono simultaneamente entro un lasso di tempo variabile tra cinque e 300



secondi (l'accensione del tutto automatica delle luci interviene cioè se il conducente non riceve alcun segnale o stimolo ottico che lo induca ad accendere la normale illuminazione quando la luminosità si attenua).

6.14.7. Spia d'innesto:

– facoltativa»;>>

k) all'appendice 4, il punto 6.5 è sostituito dal seguente:

«6.5. Luce di marcia diurna: sì/no (\*)».

14A05855

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 giugno 2014.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa del popolo di Copreno - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Lentate sul Seveso e nomina del commissario liquidatore.**

### IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 25 novembre 2013, e pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 20 dicembre 2013, con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società "Cooperativa del Popolo di Copreno - Società cooperativa a responsabilità limitata" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 8 gennaio 2013 e del successivo accertamento concluso in data 21 ottobre 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 4 febbraio 2014 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio

del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Cooperativa del Popolo di Copreno - Società cooperativa a responsabilità limitata", con sede in Lentate sul Seveso (MB) (codice fiscale 01402570152) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dotto Sergio Saracino, nato a Milano il 17 settembre 1966, ivi domiciliato in via Cadore, n. 26.

